

ACCORDO AI SENSI DELL'ART.15 L.241/1990

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
"ADEGUAMENTO IDRAULICO DELL'ALVEO DEL TORRENTE MUGNONE IN
LOCALITA' LE CURE"**

Accordo per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

tra

COMMISSARIO DI GOVERNO

REGIONE TOSCANA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

COMUNE DI FIRENZE

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma tra MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "*Sblocca Italia*", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'Accordo di programma approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015 fra Presidenza del Consiglio, MATTM, Regione Toscana e Città metropolitana di Firenze che contiene l'elenco dei progetti da realizzarsi nel territorio della Regione Toscana attraverso le procedure dettate dall'Accordo;

CONSIDERATO che l'intervento di "Adeguamento idraulico dell'alveo del torrente Mugnone in località Le Cure" è compreso tra quelli dell'elenco di cui al punto precedente;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 19/02/2016 con la quale il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 ha stabilito di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento di "Adeguamento idraulico dell'alveo del torrente Mugnone in località Le Cure", rimandando ad atto successivo l'individuazione dell'ente attuatore ovvero del settore regionale di riferimento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 che delega tutte le attività necessarie alla completa esecuzione dell'intervento in questione a Rete Ferroviaria Italiana Spa, nominandola Ente attuatore delegato;

VISTO l'Allegato A della citata ordinanza n. 4/2016 che detta le disposizioni per l'attuazione degli interventi delegati dal Commissario di Governo;

RICHIAMATO in particolare il comma 3 dell'art. 3 del citato Allegato A che attribuisce all'Ente attuatore delegato la competenza sulla redazione e approvazione dei progetti, sull'affidamento, direzione e collaudo dei lavori, nonché gli attribuisce la titolarità dei procedimenti di occupazione ed esproprio;

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 9 agosto 1990 n. 241 attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Commissario di Governo in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi dell'Accordo del 25/11/2015, Rete Ferroviaria Italiana Spa in qualità di Ente attuatore delegato e il Comune di Firenze il cui territorio beneficia delle opere in progetto hanno l'interesse comune di attuare gli interventi di riduzione del rischio idraulico sul torrente Mugnone con celerità e nei tempi stabiliti dai sottoscrittori dell'Accordo del 25/11/2015;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la legge regionale 27/12/2004, n.77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana);

PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra gli Enti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e 15;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo.

1. Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione di forme collaborative e definizione di specifiche modalità operative nell'attuazione dell'intervento di "Adeguamento idraulico dell'alveo del torrente Mugnone in località Le Cure" di cui all'Accordo di Programma del 25/11/2015.

Art. 3 – Obblighi generali delle parti

1. I soggetti sottoscrittori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle tempistiche previste dall'Accordo di Programma.

2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a fornire la più ampia collaborazione per la semplificazione delle procedure di competenza.

Art. 4 – Impegni del Commissario di Governo e coordinamento delle attività

1. Il Commissario di Governo, tramite il proprio Ufficio, supporterà Rete Ferroviaria Italiana SpA, in seguito RFI, e il Comune di Firenze, in seguito Comune, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma di attuazione.

2. A tal fine il referente regionale individuato ai sensi della citata ordinanza n. 4/2016 collaborerà con il Responsabile Unico del Procedimento di RFI e con il referente del Comune individuato ai sensi del successivo art. 6. In particolare il referente regionale provvederà a:

- mantenere gli opportuni contatti con il RUP e il referente comunale, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni e al superamento delle difficoltà e problemi che dovessero sorgere;
- segnalare al Commissario di Governo eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione del presente Accordo che possano rallentare l'esecuzione dell'intervento.

3. Il Commissario di Governo, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento, è l'unico titolato, tramite il proprio Ufficio, a dare informazioni verso l'esterno in merito all'attuazione dell'intervento. Qualora RFI o il Comune avessero esigenze in tal senso si raccorderanno anticipatamente con l'Ufficio del Commissario.

Art. 5 – Impegni di Rete Ferroviaria Italiana SpA

1. RFI, in qualità di Ente attuatore e autorità espropriante delegato dell'intervento in oggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2016 si impegna a redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento, nonché ad espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità ambientale di cui alla L.R. 10/2010.

2. RFI, nell'ambito della progettazione definitiva, individuerà, in uno specifico elaborato:

- a) le opere idrauliche e loro pertinenze, da accatastare al demanio;
- b) le opere da trasferire al patrimonio del Comune di Firenze, riferite alla demolizione e ricostruzione del ponte di Largo Zoli;

3. RFI si impegna a consegnare le aree e le opere di cui al comma 2 alla Regione Toscana ed al Comune di Firenze a seguito del collaudo statico e con apposito verbale, da sottoscrivere fra le parti, di constatazione di ultimazione delle opere anche in pendenza dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Impegni del Comune di Firenze

1. Il Comune si impegna a garantire il supporto tecnico-amministrativo a RFI per la redazione degli elaborati necessari all'espletamento delle procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001 ed in particolare:

- a) coadiuva operativamente RFI nel gestire i rapporti con le ditte catastali;

- b) collabora alla stima dei valori di mercato dei beni, anche attraverso la propria Commissione Valutazioni Immobiliari.

2. Il Comune individuerà, all'interno dei propri Uffici, e comunicherà a RFI e all'Ufficio del Commissario il nominativo di un referente comunale che costituirà il riferimento per le attività di competenza del Comune. In particolare il referente comunale comunicherà tempestivamente al referente regionale ogni problematica inerente l'attuazione del presente Accordo.

Art. 7 – Ulteriori impegni delle Parti

1. Il Comune e RFI collaborano, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, a dare il necessario supporto per organizzare la viabilità alternativa nel periodo di chiusura del ponte su Largo Zoli e per la conseguente emissione delle ordinanze per la chiusura della viabilità sul medesimo ponte;

2. Nel caso di problematiche relative alla realizzazione dell'intervento, l'Ufficio del Commissario convocherà le altre parti al fine di addivenire ad una soluzione condivisa relativamente alle problematiche riscontrate.

Art. 8 – Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno dell'apposizione della marcatura temporale sul documento informatico.

Per il Commissario di Governo: _____

Per la Regione Toscana: _____

Per il Comune di Firenze: _____

Per Rete Ferroviaria Italiana Spa: _____